



Comune di Trambileno  
Provincia di Trento

**COMUNE DI TRAMBILENO**

**REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E  
CIRCOLAZIONE DI ANIMALI DEL  
COMUNE DI TRAMBILENO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 15 dd. 10/08/2023

## INDICE

<b>Comune di Trambileno.....</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO I - NORME GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Norme per i cittadini detentori di animali .....	3
<b>TITOLO II - DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA .....</b>	<b>3</b>
Art. 2 - Della fauna selvatica italiana .....	3
Art. 3 - Della fauna selvatica esotica.....	3
<b>TITOLO III - DETENZIONE.....</b>	<b>4</b>
Art. 4 - Detenzione animali d'affezione	
Art. 5 - Detenzione cani da guardia.....	4
Art. 6 - Detenzione di animali dannosi o molesti.....	4
Art. 7 - Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via .....	5
Art. 8 - Detenzione di animali su autoveicoli .....	5
Art. 9 - Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura .....	5
<b>TITOLO IV - CONDUZIONE.....</b>	<b>6</b>
Art. 10 - Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico .....	6
Art. 11 - Museruola.....	6
Art. 12 - Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto .....	6
Art. 13 - Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici .....	7
Art. 14 - Conduzione cani di grossa mole e di indole mordace .....	7
Art. 15 - Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate.....	7
Art. 16 - Conduzione cani adibiti ai non vedenti o agli handicappati.....	7
<b>TITOLO V - IMBRATTAMENTO.....</b>	<b>8</b>
Art. 17 - Imbrattamento suolo pubblico da parte di cani.....	8
Art. 18 - Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico .....	8
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>8</b>
Art. 19 - Maltrattamento di animali.....	8
Art. 20 - Sanzioni.....	9
Art. 21 - Norme Transitorie .....	9

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **ART. 1**

Norme per i cittadini detentori di animali

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali nel territorio comunale di Trambileno.

## **TITOLO II - DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

### **ART. 2**

Della fauna selvatica italiana

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è vietato commerciare, detenere a qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla Legge 27.12.1977 n. 968 e aggiornamenti successivi; inoltre quelli compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.9.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 5.8.1981 n.503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 7.02.1992 n. 150. Il divieto sarà automaticamente esteso alle specie protette da ogni futura altra Legge Statale o Convenzione Internazionale resa esecutiva in Italia.

### **ART. 3**

Della fauna selvatica esotica

Fatto salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale sui circhi, giardini zoologici e serragli, è consentita la detenzione di animali appartenenti alla fauna esotica, non compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.9.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 5.8.1981 n. 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 7.02.1992 n. 150, purché non velenosi o pericolosi per l'uomo e che non provochino al vicinato disturbo o molestia.

Gli animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna specie.

Gli animali sopraccitati provenienti dall'estero, dovranno essere muniti di regolare documentazione sanitaria.

## **TITOLO III - DETENZIONE**

### **ART.4**

#### Detenzione animale d'affezione

Per "animale d'affezione" si considera l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dal l'uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet-therapy e per la riabilitazione.

Per "responsabile di animale d'affezione" si considera il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente:

Per "animale randagio" si considera l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni.

### **ART. 5**

#### Detenzione cani da guardia

I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico, deve comunque essere posto un cartello di avvertimento.

Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, deve essere posta a spese del responsabile dell'animale d'affezione una recinzione della proprietà privata o zona condominiale in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà

### **ART. 6**

#### Detenzione di animali dannosi o molesti

È proibito tenere in casa o a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all'abitato cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

La detenzione di cani non deve essere pregiudiziale alla salute umana, né recare disturbo o molestia al vicinato ovvero a passanti sulla pubblica via, o su aree private adibite ad uso pubblico.

Al verificarsi di questi inconvenienti e seguito di esposto scritto, il Sindaco sentiti l'ufficiale sanitario veterinario e la polizia municipale, può disporre di accertamenti di natura sanitaria e tecnica da parte di personale qualificato sulle condizioni di detenzione degli animali in questione, al fine di applicare sanzioni

amministrative, ordinanze specifiche e disposizioni per l'allontanamento coatto del cane.

I cani trovati vaganti verranno accalappiati da apposito servizio e condotti presso il canile di Rovereto a disposizione degli aventi diritto ai quali verrà successivamente elevata una sanzione amministrativa.

In mancanza di interessamento, i cani verranno consegnati ad associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano espressa richiesta.

#### **ART. 7**

##### **Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via**

Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

#### **ART. 8**

##### **Detenzione di animali su autoveicoli**

Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi.

Il conducente di autoveicolo deve inoltre assicurare l'areazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale.

Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri, comunque nel rispetto dell'art. 169, comma 6 e 10 del C.d.S.

#### **ART. 9**

##### **Detenzione-conduzione animali nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura**

È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione e deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, rifugi ambulatori, uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto.

E' fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere inconvenienti igienico - sanitari.

E' altresì vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei luoghi di cura se non a loro esplicitamente riservati.

## **TITOLO IV - CONDUZIONE**

### **ART. 10**

#### **Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico**

Nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e quelli di indole mordace devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.

I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento saranno catturati con le modalità e ricoverati nelle strutture all'uopo stabilite.

Il costo della cattura e ricovero del cane è a carico del proprietario.

### **ART. 11**

#### **Museruola**

La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

### **ART. 12**

#### **Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto**

Salvo quanto disposto dal successivo art. 15, nei luoghi destinati esclusivamente a passeggiata e transito pedonale e negli spazi attrezzati per attività sportive i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l'animale.

Nei locali pubblici, nei pubblici uffici e nei negozi di generi alimentari devono essere muniti anche della museruola.

Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al II comma art. 8, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni

di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.

Sui pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti a guinzaglio, muniti di museruola e trattenuti accanto al detentore.

### **ART. 13**

#### Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici

È vietato condurre o lasciar vagare cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate, se non al guinzaglio.

È altresì vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini.

### **ART. 14**

#### Conduzione cani di grossa mole e di indole mordace

I cani di grossa taglia devono essere condotti a guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale.

Quelli di indole aggressiva dovranno essere inoltre muniti di museruola.

### **ART. 15**

#### Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- a) i cani da caccia nell'esercizio venatorio;
- b) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile quando utilizzati per servizio.
- d) tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allenamento.

### **ART. 16**

#### Conduzione cani adibiti ai non vedenti o persone diversamente abili

Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o persone diversamente abili.

## **TITOLO V – IMBRATTAMENTO**

### **ART. 17**

Imbrattamento suolo pubblico da parte di cani

I detentori o conduttori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, cigli strade pubbliche passeggiate ed aree chiuse al traffico, ovvero aree verdi all'interno di parchi e giardini pubblici.

Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere: la stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti della Nettezza Urbana.

Il conduttore del cane in luogo pubblico deve essere sempre dotato di apposita paletta con contenitore o di idonea attrezzatura atta all'asporto e smaltimento delle deiezioni dell'animale: ove venisse trovato sprovvisto di tale attrezzatura sarà soggetto alle sanzioni previste dal successivo art. 20.

Al rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicaps.

### **ART. 18**

Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico

È fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 19**

Maltrattamento di animali

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di maltrattamento degli animali.

Al fine di garantire un'adeguata protezione dei cani sono recepiti nelle presenti norme gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7-1° comma della Convenzione Europea sulla protezione degli animali ratificata con Legge 14 ottobre 1985 n. 623 e Legge 14 agosto 1991 n. 281.

## **ART. 20**

### **Sanzioni**

Le sanzioni amministrative per le infrazioni agli articoli delle presenti norme saranno stabilite con apposito e separato provvedimento ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del T.U.L.C.P.<sup>1</sup>

## **ART. 21**

### **Norme Transitorie**

Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 281/1991 il detentore del cane deve garantire con idoneo mezzo l'identificazione del proprietario- detentore del cane.

<sup>1</sup> - L'articolo 106 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) è stato abrogato dall'articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In materia di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, trova applicazione l'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (articolo aggiunto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni in materia di Enti Locali), che dispone:

*Comma 1. "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*

**Comma 1.bis.** *La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".*

**Comma 2.** *"L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m. (articoli 10-12-16-17 e seguenti).*